

Data 15/03/2018

Protocollo 65169 fasc. 9.11/2017/956

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: De Luca Rottami Rifiuti S.r.l. con sede legale ed insediamento in Rho (MI), Via Alcide De Gasperi n. 160/6. Rinnovo con varianti non sostanziali dell'autorizzazione unica per l'impianto di gestione rifiuti (R3, R12, R13) pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI03329Y
RAGIONE SOCIALE	De Luca Rottami Rifiuti S.r.l.
C.F./P.IVA	04277500965
SEDE LEGALE	Rho (MI) – Via Alcide De Gasperi n. 160/6
SEDE OPERATIVA	Rho (MI) – Via Alcide De Gasperi n. 160/6
CODICE ATECO	46.77.1

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	36
Particella catastale	Mappali 306, 307, 308, 309
Gauss Boaga x	1507424
Gauss Boaga y	5041103
Via/Piazza/Località	Via Alcide De Gasperi n. 160/6
Comune	Rho
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 6/10/2017 prot. n. 235086;
- 3.2 Avvio del procedimento il 13/11/2017 prot. n. 264247;
- 3.3 Sospensioni del procedimento dal 13/11/2017 prot. n. 264247 al 16/02/2018, prot. 39869;

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area in disponibilità della ditta ha una superficie pari a 3.832 mq, comprendente anche la porzione di strada privata comune (di proprietà ma soggetta a servitù di pubblico passaggio) e la fascia di rispetto del fontanile a ovest dell'insediamento, e risulta suddivisa nelle zone funzionali rappresentate nella tavola RIF 100 "Planimetria delle aree funzionali dell'impianto e con indicazione delle reti di scarico (stato di progetto)", datata settembre 2017.

- 5.1** il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:
- 5.1.1** riorganizzazione aree funzionali con nuovo lay-out dell'impianto;
 - 5.1.2** inserimento dell'operazione R12 per il CER 200133*, al fine di poter selezionare le batterie separandole per tipologia;
 - 5.1.3** inserimento dell'operazione R13 per il CER 200134;
 - 5.1.4** inserimento dell'operazione R12 (smontaggio) per il CER 160215*;
 - 5.1.5** modifica delle modalità di accettazione riferite a piccoli conferimenti di alcuni tipi di rifiuti aventi codici a specchio;

Descrizione sintetica delle operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati. Il trattamento dei rifiuti prevede fasi meccaniche e manuali finalizzate alla separazione delle singole frazioni, allo smontaggio delle componenti ed all'eventuale riduzione volumetrica per l'ottenimento di rifiuti da avviare al recupero presso altri impianti e di materie prime secondarie conformi alle relative norme di settore. La descrizione dettagliata delle operazioni effettuate è riportata nella relazione tecnica allegata all'istanza datata settembre 2017.

- 5.2** Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13):
- 5.2.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 1581 m³ e 952,5 t;
 - 5.2.2** messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 116 m³ e 49,6 t;
- 5.3** I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di trattamento/recupero sono pari a:
- trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi: 7.150 t/anno pari a 12.000 mc/anno (76,5 t/giorno pari a 128,5 mc/giorno);
 - trattamento (R12) di rifiuti pericolosi: 2.660 t/anno pari a 5.950 mc/anno (9,5 t/giorno pari a 21,1 mc/giorno);
 - recupero (R3) di rifiuti non pericolosi (imballaggi in legno): 150 t/anno pari a 350 m³/anno (0,53 t/giorno pari a 1,25 m³/giorno);
- 5.4** l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
				R13	R12	R3
030105		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	--		X	
080317*	X	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	A3	X		
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	B18	X		
120101		limatura e trucioli di metalli ferrosi	B11	X		
120103		limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	B11	X		

Data 15/03/2018

Protocollo 65169 fasc. 9.11/2017/956

Pagina 3



CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
				R13	R12	R3
150101		imballaggi in carta e cartone	--		X	
150102		imballaggi in plastica	--		X	
150103		imballaggi in legno	--		X	X
150104		imballaggi metallici	--		X	
150106		imballaggi in materiali misti	--		X	
160112		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	--		X	
160117		metalli ferrosi	--		X	
160118		metalli non ferrosi	--		X	
160119		plastica	--		X	
160120		vetro	--		X	
160122		componenti non specificati altrimenti	--		X	
160211*	X	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	A3	X		
160213*	X	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	A2	X	X	
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	B2, B3, B5, B6, B7	X	X	
160215*	X	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose	A1	X	X	
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	B1, B2	X	X	
160601*	X	batterie al piombo	A5	X		
160602*	X	batterie al nichel-cadmio	A5	X		
160603*	X	batterie contenenti mercurio	A5	X		
160604		batterie alcaline (tranne 16 06 03)	B17	X		
160605		altre batterie ed accumulatori	B17	X		
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	B4	X		
170201		legno	--		X	
170202		vetro	--		X	
170203		plastica	--		X	
170401		rame, bronzo, ottone	--		X	
170402		alluminio	--		X	
170403		piombo	--		X	
170404		zinco	--		X	
170405		ferro e acciaio	--		X	
170406		stagno	--		X	
170407		metalli misti	--		X	
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	B16	X	X	
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	B13	X		
200101		carta e cartone	--		X	

Data 15/03/2018

Protocollo 65169 fasc. 9.11/2017/956

Pagina 4



CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
				R13	R12	R3
200102		vetro	--		X	
200121*	X	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	A3	X		
200123*	X	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	A3	X		
200133*	X	batterie e accumulatori di cui alle voci 160101, 160102 e 160103 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	A5	X	X	
200134		batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	B17	X	X	
200135*	X	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20012 e 200123 contenenti componenti pericolosi	A2	X	X	
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121,200123 e 200135	B2, B3, B5, B6, B7	X	X	
200138		legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	--		X	
200139		plastica	--		X	
200140		metalli	--		X	
200301		rifiuti urbani non differenziati	--		X	

5.5 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi decadenti dalle attività di trattamento/recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
		R13
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	X
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X
150101	imballaggi in carta e cartone	X
160215*	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X
160601*	batterie al piombo	X
160602*	batterie al nichel-cadmio	X
160603*	batterie contenenti mercurio	X
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X
160605	altre batterie ed accumulatori	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X
191201	carta e cartone	X
191202	metalli ferrosi	X
191203	metalli non ferrosi	X
191204	plastica e gomma	X
191205	vetro	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti da trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
		R13
200101	carta e cartone	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 6.1** la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata alla predisposizione di:
- 6.1.1** corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
 - 6.1.2** alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
 - 6.1.3** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
 - 6.1.4** alla predisposizione del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. N. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 6.2** relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento al quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti. A detta comunicazione deve essere allegata anche autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata;
- 6.3** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B

e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

6.4 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), di trattamento (R12, R3) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla tavola *RIF 100 "Planimetria delle aree funzionali dell'impianto e con indicazione delle reti di scarico (stato di progetto)"*, datata settembre 2017, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

6.5 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

6.5.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

6.5.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

Nel caso invece di conferimento di piccoli quantitativi, provenienti da cicli non definiti e conosciuti e per i quali non è possibile dunque stabilire un'adeguata ripetibilità e rappresentatività dell'analisi (conferimenti una tantum), si dovrà procedere come segue:

6.5.3 per tutti i rifiuti, è prevista l'accettazione in ingresso esclusivamente con scheda descrittiva del rifiuto (omologa), nella quale siano riportati tutti i dati ed elementi necessari a escludere – anche senza controllo analitico - la possibile presenza di sostanze pericolose;

6.5.4 per il CER 160214: i piccoli conferimenti verranno accettati con la sola scheda di omologa debitamente compilata e tali rifiuti saranno stoccati in area B7 (separati dagli altri e opportunamente identificati) fino al raggiungimento di un quantitativo massimo di 17 mc, raggiunto il quale l'Azienda provvederà ad effettuare la verifica analitica. Si intendono dunque per piccoli conferimenti quelli relativi a quantitativi inferiori a 17 mc provenienti da produttori differenti;

6.5.5 per il CER 160216: i piccoli conferimenti verranno accettati con la sola scheda di omologa debitamente compilata e tali rifiuti saranno stoccati in area B1 (separati dagli altri e opportunamente identificati) fino al raggiungimento di un quantitativo massimo di 17 mc, raggiunto il quale l'Azienda provvederà ad effettuare la verifica analitica. Si intendono dunque per piccoli conferimenti quelli relativi a quantitativi inferiori a 17 mc provenienti da produttori differenti;

6.5.6 per il CER 080318: i piccoli conferimenti verranno accettati con la sola scheda di omologa debitamente compilata e tali rifiuti saranno stoccati in area B18 (separati dagli altri e opportunamente identificati) fino al raggiungimento di un quantitativo massimo di 4 mc, raggiunto il quale l'Azienda provvederà ad effettuare la verifica analitica. Si intendono

- dunque per piccoli conferimenti quelli relativi a quantitativi inferiori a 4 mc provenienti da produttori differenti;
- 6.5.7** per il CER 170904: i piccoli conferimenti verranno accettati con la sola scheda di omologa debitamente compilata e tali rifiuti saranno stoccati in area B13 (separati dagli altri e opportunamente identificati) fino al raggiungimento di un quantitativo massimo di 10 mc, raggiunto il quale l'Azienda provvederà ad effettuare la verifica analitica. Si intendono dunque per piccoli conferimenti quelli relativi a quantitativi inferiori a 10 mc provenienti da produttori differenti;
- 6.6** Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.
- 6.7** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 6.8** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 6.8.1** L'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 6.8.2** La procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 6.8.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
- 6.8.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
- 6.8.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- 6.8.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
- 6.8.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
- 6.8.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 6.8.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 6.8.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 6.8.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 6.8.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6

febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:

- 6.8.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - 6.8.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - 6.8.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
 - 6.8.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;
 - 6.8.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 6.8.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando nella procedura medesima la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 6.8.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 6.8.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
- 6.8.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 6.8.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;

- 6.8.8** Le procedure devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.
- 6.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure di cui sopra predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 6.10** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, da concordare con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed il Comune, concordando preventivamente i punti e le modalità di misura ed in altri punti che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;

RAEE

- 6.11** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 6.12** l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
 - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 6.13** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 6.14** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 6.15** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:

- 6.15.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- 6.16** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 6.17** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 6.18** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 6.19** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 6.20** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

PILE E ACCUMULATORI

- 6.21** per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori regolamentati dal d.lgs. 188/08, l'Impresa presso l'impianto può effettuare operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) e di selezione/cernita (R12), le quali devono rispettare, per l'attività autorizzata, quanto previsto dall'Allegato II al suddetto decreto legislativo, ed in particolare, oltre a quanto già stabilito con le prescrizioni di carattere generale contenute nel presente provvedimento, quanto segue:
- 6.21.1** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 6.21.2** deve essere garantita:
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 - la presenza di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;

- idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio;
- 6.21.3** lo stoccaggio di tali tipologie di rifiuti deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:
- le tipologie di rifiuti stoccati (CER);
 - lo stato fisico;
 - la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
- 6.21.4** nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 6.21.5** l'impianto deve possedere e rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
- 6.21.6** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 6.21.7** l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento presso siti esterni;
- 6.21.8** il conferimento di pile e accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
- 6.21.9** le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 6.21.10** le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi;
- 6.21.11** lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 6.21.12** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 6.21.13** lo stoccaggio deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 6.21.14** nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 6.21.15** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ad essere provvisti di sistemi di chiusura;
- 6.21.16** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;

- 6.21.17** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici;
- 6.21.18** i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 6.21.19** lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per tali sistemi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
- 6.21.20** le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
- 6.21.21** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

LEGNO

- 6.22** le operazioni di recupero di materia (R3) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che cessano di essere qualificati come rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), quali:
 - 6.22.1** specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano per quanto riguarda il legno;tutti i materiali ottenuti devono essere destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 6.23** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
 - 6.23.1** specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano per quanto riguarda il legno.

INERTI

- 6.24** Rifiuti in ingresso
 - 6.24.1** per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
 - 6.24.2** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita;
- 6.25** i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli (vento);

Data 15/03/2018
Protocollo 65169 fasc. 9.11/2017/956
Pagina 13



6.26 deve essere previsto un protocollo di utilizzo dei nebulizzatori presenti tale da evitare la diffusione di polvere e nel contempo eccessivi ristagni di acqua;

VARIE

6.27 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

6.28 lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;

6.29 per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;

6.30 le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

6.31 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

7. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO
TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini
Responsabile dell'istruttoria: Rocco Caravelli